

(N. 1596)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla II Commissione permanente (Rapporti con l'estero, compresi gli economici, colonie)
della Camera dei deputati nella seduta del 9 marzo 1951 (V. Stampato N. 1675)*

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SFORZA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 MARZO 1951

Contributo annuale per la partecipazione dell'Italia all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la corresponsione della quota annua delle spese dovute per la partecipazione dell'Italia all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, a cui il Governo italiano ha aderito con legge 5 aprile 1950, n. 295.

Art. 2.

Alla spesa di lire 6.890.000, corrispondente a dollari U.S.A. 10.601,72, viene fatto fronte, per l'esercizio 1950-51, mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.